



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N.20 DEL 04-10-2022

OGGETTO: Credito di euro 201.392,54 vantato dal Sig. Giurdanella Vincenzo (Pratica Osl N.126/2020). Esclusione dalla massa passiva.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 15:00 e segg., si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 3 gennaio 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000, composta

	Presente	Assente
Dott. Marinella Iacolare – Presidente	X	
Dott. Carmelo La Paglia – Componente	X	
Dott. Caputo Antonio Maria – Componente	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Rosolini, dott. Giuseppe Benfatto, nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 gennaio 2020 il suddetto decreto è stato notificato a mezzo pec al dott. Antonio M. Caputo e il 29 gennaio 2020 alla dott.sa Marinella Iacolare ed al dott. Carmelo La Paglia, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, si è insediato entro i cinque giorni seguenti alla notifica del decreto di nomina;
- delibera n. 1 del 29 gennaio 2020, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2021, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
 - con delibera del Commissario straordinario nr. 1 del 16 marzo 2021 esecutiva, adottata con i poteri della G.M., l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto

dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, formalizzando l'impegno a mettere a disposizione dell'O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell'art. 258 del Tuel, tra cui la riscossione dei residui attivi e l'alienazione dei beni;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2018, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

DATO ATTO CHE:

- la Commissione Straordinaria, considerato il numero dei creditori istanti (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 378/1993, ha comunicato ai creditori istanti, con avviso del 26/06/2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata agli atti della Commissione, l'avvio del procedimento di accertamento della massa passiva;
- l'art. 256 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che - in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

DATO ATTO, altresì, che i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

PRESO ATTO CHE:

- il Sig. Giurdanella Vincenzo, con sede a Rosolini in via Misurata n.21 C.F.: GRDVCN52M29H574O, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8177 del 02.03.2020, ha fatto istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di € 201.392,54 nei confronti del Comune di Rosolini per il seguente titolo: procedura espropriativa per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree destinate ad edilizia pubblica della zona S. Alessandra ;
- a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti e come risulta dall'attestazione del debito a firma del Responsabile del Settore competente, il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto il debito non è certo, liquido ed esigibile;

- di tale esclusione è stato reso edotto il creditore, giusta comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 15121 del 07.07.2022, trasmessa tramite pec;
- il creditore istante non ha formulato rilievi avverso l'avvio del procedimento di esclusione.

CONSIDERATO che allo stato degli atti, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di inammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato dal creditore;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, avente oggetto il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 24/08/1993, n. 378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento sul risanamento degli enti locali dissestati";
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

Di non ammettere alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 201.392,54 vantato dal Sig. Giurdanella Vincenzo, giusta attestazione ex art. 254, comma 4, del T.U.E.L. resa con prot n. 20678 del 19.10.2021 dal Responsabile del Settore competente;

Di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse alla massa passiva definitiva da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno;

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria dell'OSL di notificare al creditore il presente provvedimento e **trasmettere** il presente provvedimento, per quanto di eventuale competenza, al Responsabile del Settore competente ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Rosolini;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- all'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Rosolini, nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale.

**La Commissione Straordinaria di
Liquidazione
F.to (Iacolare – La Paglia – Caputo)**

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Benfatto